LA
RIFORMA
DELLA GERMANIA
VERSO LA FINE DEL SECOLO DECIMOTTAVO.

Cæsaris accipiat Cæsar, quæ sunt sua Præsul,
Ut Christus jussit, Petro solvente tributum.

In VIENNA 1782.

NEL Secolo decimo quinto cominciò, in occasione della mercatanzia dell' Indulgenze del Fra *Tetzel* Domenicano, la Riforma sua in Witemberga il Dottore *Martino Lutero*. Imperocchè il cervello di lui non poteva in nessuna maniera capire, come per denaro si vendesse l'Indulgenza, e la remissione de' peccati; e i Cattolici dotti, e discreti gli fanno in questo punto ragione, e debbongliela fare, conciossiachè egli sia un Articolo di fede: Che per denaro altri non possa vendere, o comperare di beni spirituali. *Martino Lutero* fece in luoghi pubblici in Witemberga affigere le *Tesi* sue, e difesele. I rilasciati costumi del Clero, e gli abusi, che si erano a furia nella Religion introdotti, gli somministrarono abbondantissima materia da fare i fatti suoi. Se da prima gli fosse, com' era dovere, stata fatta ragione, in ciò, che aveva ragione, non sarebbesi mai venuto ad una separazione. Egli non avrebbe giammai i santi, e dagli Apostoli, e dai primi Padri della Chiesa fissati dommi attaccato, nè si sarebbe egli dalle decisioni della Chiesa sottratto.

Ma e' sia, come si voglia; io difendo solo questa proposizione: che debbasi ad ogni Ga-

lantuomo lasciare la libertà di modestamente manifestare, e difendere le sue opinioni; che le verità non debbano esser mai soppresse, nè le buone intenzioni, e mire diritte de' Patriotti mal'intese. Puossi sempre lasciar correre, che ognun difenda ciò ch' egli parla, e scrive; che coloro, che si credono intaccati, si possano giustificare; e che quindi si giudichi, chi abbia ragione, e che con tutte le forze sostengasi la ragione. Colui, il quale si trova fondatamente combattuto, avrà tanto del ragionevole, che darà luogo alla verità, e alle ragioni del suo Avversario, e queste per lo bene della Religione, dello Stato, e dell' Umanità le vorrà egli a tutto il Mondo comunicare. Ma fin a tanto che altri non potrà liberamente la maniera del pensar suo palesare, fin a tanto che non sarà permesso di provar, quanto si ha detto, cogli esempj, fin a tanto che tali esempi, come prove della verità, resteranno soppressi, non si spanderanno mai lumi, che bastino da far aprir gli occhi alla gente.

Le moltissime querele contro gli errori, gli abusi, e le superstizioni, che vengono dalla sperienza confermate; le querele contro il dominio, la pompa, le ricchezze, e la scioperataggine degli Ecclesiastici, cose tutte contrarie al Vangelo di Gesù Cristo, sono prove bastevoli per far vedere, che in Germania

sia

sia necessaria una Riforma. Ma io sono lontanissimo dal volermi spacciare per un Riformatore; io voglio solamente, secondo la mia idea, dottrina, ed esperienza, e dopo alcune premesse, qualche pensieri di Riforma sbozzare, e al giudizio del Pubblico presentarli. Se ci si ritroverà alcuna cosa di buono, si potrà abbracciarla, e se ecci dell' erroneo, rigettarla.

Se ritrovasi qualche sorta di gente, che si tenga offesa, e che creda, che io l' abbia toccata troppo sul vivo, e che abbia detto troppo, io sono preparato a risponderle; se io sono convinto d'aver uno, o più errori commesso, sono io pronto non solamente a cedere, ma a trarmi io stesso dal partito, dove trionfa la verità. Ma opprimere non mi lascio io opprimere. Vuolsi sentir tutte e due le Parti, e nessuna debb' essere giudicata, senza che prima sia stata sentita.

Ma se non mi si contraddirà, se non potrò essere confutato, e se avrò in conseguenza scritto bene (*), in tal caso si dovrà sperare, che alla fin fine la Verità menerà trionfo, e che gli errori, le superstizioni, e gli abusi saranno ne' loro ultimi trinceramenti attaccati, perchè restino a Terra spenti, e perchè vi si innalberino gli stendardi della vera, e legittima dottrina, e dell' Ecclesiastica disciplina di tutt' i luoghi.

(*) *Qui tacet, consentire videtur.*

SIccome la podestà della Chiesa radunata, e del Capo suo Supremo, il Papa Romano, è nelle *cose della Religione* la Suprema, così la podestà dell' Imperadore Romano è nello *mondane, o temporali cose* la Suprema.

E perciocchè non potrassi giammai provare, che il Salvatore del mondo abbia agli Apostoli suoi, ed ai loro Successori dato altra potestà, che quella di legare nelle *cose della Fede*, o di sciogliere; così nessuna persona Ecclesiastica, cominciando, dal Papa Romano fino al minimo Frate, non ha nessun diritto di appropriarsi, senza comando, o licenza del Magistrato secolare, alcun dominio di questo Mondo, o di mischiarsi anche ne' più piccoli affari del Secolo.

Ora se il Papa, od alcun altro, anche il più abbietto Ecclesiastico, ha più, o manco dominio di beni temporali, e di Paesi, od altre libertà ottenute, sbarbato, o sotto qualche titolo usurpato: il Magistrato secolare può a posta sua, e quando le circostanze lo richieggano, di nuovo spogliarnegli.

Il Sovrano ha in conseguenza l'autorità di torre, senza che il Papa, i Cardinali, i Vescovi, e molto manco i Generali degli Ordini possono nel *menomo che* opponersegli, al Clero tutt' i Dominj, i Paesi, ed i Beni, che hanno, sia anticamente, o sia in tempi più a noi vicini, tirato a se; ma all' opposto esso Sovrano debbe un *certo*, e *sufficiente* mante-

ni-

nimento loro assegnate; e, per la promozion universale della salute delle anime, all' adempimento de' loro doveri condurli, col far loro dopo le spalle gettare tutti gli affari, e gli intrighi di questo Mondo profano.

La Chiesa, e il Capo suo Supremo hanno nelle cose della Religione la potestà Suprema. In quanto agli articoli di Fede s' aspetta, il Sovrano non ha contro le decisioni della Chiesa intorno agli Articoli di Fede nulla con *ragion* da opporre; ma riguardo alle Ordinazioni della Chiesa, che nella politica costituzion del Paese, e de' Sudditi hanno influenza, di queste, o contro queste ha il Sovrano diritto di discorrerla; perocchè ordinazioni sì fatte debbono, secondo le costituzioni differenti de' Paesi, essere dirette, e cambiate.

Tali ordini della Chiesa ora accennati, debbono adunque tutte le volte, prima della loro pubblicazione, essere al Signor del Paese presentati, e la loro approvazione, o alcuni cambiamenti di quelli verranno, secondo che la costituzione del Paese lo richiede, ad esso Signore *riservati*. Imperocchè la Chiesa non può comandare, che simili Ordini siano generalmente eseguiti; perchè ella non conosce la costituzione politica degli altri Paesi, che sono fuori della sua giurisdizione.

La Suprema autorità della Chiesa, senza

za che il Signor del Paese le si possa in nessuna guisa opporre, stendesi dunque solamente a quegli ordini, e decisioni, che gli Articoli di Fede riguardano. Ma la suprema potestà del Sovrano si estende, oltre all'autorità sopra tutto ciò, che temporale, e mondano si chiama, sopra tutte le ordinazioni della Chiesa ancora, le quali alla politica costituzion del Paese, e allo stato de' Sudditi s'aspettano.

L'Imperadore Romano, e le altre Potenze cattoliche sono i difensori della Chiesa, e della Religione, e si obbligano, quando vengono eletti, con solenne giuramento, ad essere tali. Eglino hanno per conseguente un'influenza negli affari della Chiesa, e della Religione, ed è stata loro da Dio, e dalla Chiesa stessa un'incombenza addossata di star all'erta, perchè la Religione, e la disciplina della Chiesa venga, come si conviene osservata. All'incontro il Papa, ed i Vescovi hanno, in virtù della carica da' Dio loro addossata, da invigilare solo sopra le Anime, e sopra la salvezza eterna de' Fedeli, ed il Governo, e le faccende di questo Mondo per verun conto non s'appartengono loro; anzi il Salvatore istesso ha espressamente loro proibito di metter le mani in cose sì fatte.

La Chiesa domanda al Principe del Paese, che *per la cura delle Anime siaci un*

suffi-

sufficiente numero di valenti Preti, e che sia loro dato un convenevole mantenimento per vivere; e questo tanto è ogni Principe Cattolico obbligato di fare. Ma più di questo non potrà mai pretender la Chiesa, e più di questo non sarà mai obbligato a doverlo fare nessun Principe.

Le diverse sette di Frati sono state dai Principi *spontaneamente* accettate, senza che la Chiesa lo abbia comandato, o abbialo potuto comandare; e che costoro siano molti, o pochi, dipende solo dall' arbitrio del Principe. Se poi non piace più al Principe di sopportarne nel suo Stato diverse specie, o un certo numero di quelli, allora stà in sua libertà di fare quello, che gli pare, e piace, senza che la Chiesa gli si possa opporre; perocchè quello, ch' ella non può comandare, non può neppur proibire.

Perciocchè tutti gli Ordini religiosi fanno voto di povertà, in virtù del quale eglino si obbligano a non dover possedere niente del proprio; perciocchè le faccende del Secolo gli frastornano negli obblighi della loro vocazione, e perciocchè essi generalmente non debbono aspirare a' beni temporali, nè accettargli, ma unicamente darsi cura delle cose eterne; così vogliono essere loro tolti in eterno tutti i dominj, i beni, le case, le corti, le giurisdizioni, e

ge-

generalmente tutti i beni mondani, o temporali.

Il troppo moltiplicato numero dei Conventi, e degli Ordini religiosi vuol essere, secondo che il Principe troverà, che ben sia fatto, diminuito. Ma generalmente vuolsi rintracciare, qual era il loro numero, quando sono stati fondati, o ricevuti nel Paese.

Tutti i Conventi debbono far fedelmente al Signor del Paese vedere le loro facoltà, e le loro entrate; e questa nota vuol essere accuratamente esaminata. E se succedesse, che coresta nota non fosse stata fatta con fedeltà, allora i Frati saranno, come ingannatori del Principe, severamente, e con dar ancora loro dal Paese la caccia, castigati.

I confiscati beni de' Conventi, le fondazioni, o qualunque altro nome aver si possano le loro entrate; i Capitali ancora, il vino, il grano, e così discorrendo, debbono essere attirati alla Camera del Principe; e quegli Ordini religiosi, che verranno dal Principe tollerati, debbono da questo, a proporzione della loro dignità, avere il loro mantenimento.

I Conventi; od Istituti, i cui Membri sono Canonici regolari, non vogliono essere mischiati con quelli dei Frati; perocchè essi sono propriamente Preti secolari, i quali

li vivono ſotto una certa regola inſieme, e poſſono eſſere nella cure delle anime, e nelle faccende parrocchiali impiegati.

Un Prelato di que' Conventi, od Iſtituti, i cui Membri non ſono Frati, ma Canonici regolari, dovrà tirare annualmente un' entrata di 4000. Fiorini.

Il Decano, il quale ha dopo il Prelato il primo poſto, dovrà per lo ſuo mantenimento avere 1000 Taleri all' anno; e così qualunque altro, ſecondo la ſua dignità, ed impiego. Ad ogni Religioſo dell' infima ſpecie dovranno pagarſi per lo ſuo mantenimento 300. Fiorini.

Ma ad un Prelato di Frati ſaranno annualmente aſſegnati 3000. Fiorini, al Priore 1000., a ciaſcuno de' Profeſſori 600., e agli altri 300.

A quegli Ordini, che hanno Provinciali, Rettori, e Priori, e neſſuni Prelati, debbe parimente eſſere accordata una paga proporzionata. Così ad ogni Provinciale ſi daranno 2000. Fiorini, ad ogni Priore 1000., alle quattro più alte dignità, che vengono dopo, 500., e a ciaſcuno degli altri 300.; ai Fratelli Laici poi, de' quali in un Convento non ve ne ſaranno al più che da quattro in cinque, ſi bonificheranno ſolamente 200. Fiorini.

Tutte le perſone dell' Ordine dovranno, come pure i Religioſi ſecolari, da quì avanti unicamente dipendere dal Veſcovo, ed ubbidire nelle coſe ſpirituali agli ordini di lui.

Ma

Ma, ſiccome adeſſo tanto i Prelati, che le altre perſone dell'Ordine non avranno più da poſſeder nè beni, nè caſe, nè corti, nè tribunali, e generalmente non dovranno in neſſuna faccenda ſecolareſca cacciar il naſo; così eglino dovranno tutto quel tempo, che loro dalle faccende ſpirituali ſopravanza, alle Scienze, e alle Arti conſecrare. L'utile ch' eglino da tali fatiche ricaveranno, dovranno generalmente impiegarlo per un fondo comune, o per le annue ſpeſe della Biblioteca del Monaſtero.

Quelle Fondazioni, o Conventi, che ſono anzi Palazzi Principeſchi, che abitazioni da gente, che ha rinunziato al Mondo, e a tutte le ſue pompe, e vanità, debbono parimente eſſere confiſcati, e, ſe il Principe non vuol ſervirſene per caſe ſue di delizie, venduti ai Nobili; alla Comunità religioſa poi, quando ella ſia ancora in qualche diſcreto numero tollerata, verranno aſſegnate, o fabbricate di convenienti, e pulite bensì, ma non di pompoſe abitazioni.

Ai Canonici Regolari poſſono eſſere ancora laſciate quelle Parrocchie, ch' eglino hanno fin ora ſervito; ma l'entrate delle Parrocchie vogliono eſſer eſaminate, e, come quelle delle altre, moderate.

Siccome i Religioſi degli Ordini vengono in queſta maniera ad acquiſtare dal Principe il loro *certo*, e *ſufficiente manteni-*

mento, così di sua natura ne viene, che tutte le cerche dei Frati, sotto qualunque pretesto o nome possano mai esser fatte, debbano cessare.

Quegli Ordini, che hanno uno stesso fondatore, e che tuttavia, in virtù di alcune Riforme fattevi, sono differenziati, debbono essere ad una stessa regola, osservanza, e foggia di vestire ricondotti. Così i Cappuccini, ed i Francescani dovranno la Regola, l'Osservanza, ed il vestito abbracciare de' Minoriti, ed i Carmelitani, ed Agostiniani scalzi quella dei calzati.

Perciocchè sta in libertà del Principe di tollerar nel Paese suo certi Ordini, o nò così i Conventi di quegli Ordini, che recano un vero utile allo Stato, verrano, secondo che tornerà bene, accresciuti; gli altri poi, che non contribuiscono nulla alla felicità dello Stato, saranno soppressi. Così potrebbero i Fratelli della *Misericordia* essere accresciuti, e i Trinitarj essere interamente spenti.

Ai Frati vogliono esser tolte tutte le parrocchie, e generalmente ogni cura d'Anime, e date, in vece loro, ai Preti secolari. Ancora vuol essere loro proibito il confessare; perocchè questo è un mestiere da Parroco, e da Curato. In quanto poi al predicar s'appartiene, e dovrebbero esser loro veramente permesso di predicare ne' giorni di Domenica, e di altre Feste; ma essi non deb-

debbono le loro confraternite lodare, i loro ſcapolari, e cinture di pelle commendare, burbanzoſamente i loro Fondatori, e Santi dell' Ordine ſopra gli altri Santi di Dio encomiare, una miracoloſa Statua nella loro Chieſa collocata con falſi, inventati, e ridicoli miracoli, per attirarſi la gente, ſopra le altre miracoloſe Statue innalzare; ma vuolſi loro fuor dei denti comandare di predicar chiaramente la dottrina di Geſucriſto alla Gente. Coloro, che queſti ordini non oſſerveranno, debbono eſſere, ſenza neſſun riguardo, caſtigati. Ella ſarà coſa molto ben fatta, ſe preſcriverannoſi loro certe regole, ſecondo le quali dovranno fare le loro prediche.

Inoltre dovrebbe eſſere ai Frati proibito di aſſiſtere, ſenza eſpreſſa licenza del Paroco, ai ammalati, ed ai moribondi. Ancora eſſi non dovrebbero più, come fin ora, ſotto preteſto di viſitare gli ammalati, e accaduto, aver la sfacciataggine di andar ruzzando per le caſe dei Secolari per buſcare con ogni ſorta di mariolerie alcuna coſa.

Ai Carmelitani ancora non è più da permetterſi, di fabbricare il così detto Spirito di Meliſſa, e di *farne traffico*; come pure a tutti in genere i Conventi, toltone i Fratelli della *miſericordia*, non debb' eſſere più permeſſo di avere delle Spezierie particolari.

Le diverſe benedizioni, che ſogliono i Fra-

Frati dare agli ammalati; ſono da interamente proibirſi, com'è a dire le benedizioni di San Vincenzo, che diſpenſano i Domenicani, le benedizioni di San Franceſco di Paola i Paolotti, le benedizioni di San Fedele i Cappuccini, e così diſcorrendo. Ancora vuol eſſere loro ſul ſodo vietato di diſtribuir, per le malìe, ed ogni altra ſorta di malattie fra la gente, Reliquie, Agnus Dei, del loro pane benedetto, olio, ed altre coſe sì fatte; perocchè in queſta maniera ſi ſpargono gli errori, e le ſuperſtizioni, e la genterella per via di ſimili coſe s' aſtiene dal pregar Dio, come ottimo, ed unico vero Salvatore.

E perchè ella è coſa certiſſima, che il Roſario ebbe, prima che ancora foſſe nato San Domenico, ai tempi della Chieſa Criſtiana il ſuo cominciamento; così debbono ai Domenicani eſſere tutte quelle immagini levate, e le quali rappreſentano, come la Madre di Dio porta a San Domenico il Roſario dal Paradiſo: agli Agoſtiniani le immagini colla cintura di pelle, ai Carmelitani quelle collo Scapolare, e così via; conciossiachè coteſte preteſe ſtorielle non ſiano mai ſtate dalla Chieſa approvate, ma ſolamente tollerate, ed abbiano ad un mondo di abuſi, e di errori data occaſione.

I Candidati, che vogliono ſubentrar in luogo di quelli, che nel ritenuto numero

di Frati son morti, debbano venir prima dal Dicasterio del Paese, loro esaminati intorno alla vera loro vocazione, ed intenzione, e senza la permissione di questo nessuni Superiori dell' Ordine avranno diritto di accettare un nuovo Membro.

Se un tal Candidato possiede alcuna facoltà, egli debbe darla alla Cassa comune del Convento, e non *portarla* seco nel Convento, perchè il Convento è mantenuto dal Principe, e in conseguenza non ha di nessuna nuova contribuzione mestieri.

L'eredità, che vengono sopr' ai Religiosi del Convento a cadere, parimente alla menzionata Cassa del Convento, che sta nelle mani del Principe del Paese, s' aspettano come altresì i beni lasciati dai morti Religiosi del Convento; eccetto gli abiti dell' Ordine, i libri, e i mobili del Convento, i quali possono essere dal Dicasterio del Paese, che ha da comandar al Convento, dati al nuovo Candidato, che subentra in luogo del defunto, o distribuiti agli altri Religiosi.

Subito che un Membro dell' Ordine muore, ne sarà immediatamente dal Prelato, o dal Priore data la notizia al sovrano Dicastario del Luogo, e mandata un' accurata nota di quanto ha il defunto lasciato.

Tutte le carceri dei Conventi, e dell' Inquisizione saranno rigorosamente proibite; e se un Religioso si fa reo di alcun importan-

tante traviamento, la cosa dovrà essere, se la Religione, e i dommi di Fede riguarda, portata avanti il Vescovo; ma se ella intacca la Costituzione politica, verrà dal Governo esaminata, e sentenziata.

Ma se un Religioso verrà dai suoi Superiori dell'Ordine, e dai suoi Confratelli a torto perseguitato, ovveramente per certe verità, che al sistema de' Conventi, e dei Frati, che sono stati fin ora, non sono favorevoli; in tal caso un sì fatto Religioso dovrà sempre tanto dal Vescovo, che dal Principe la porta aperta trovare, dove gli sarà fatta giustizia, e restituita la sua quiete.

Coi Conventi delle Monache, dei quali puossi a ragion dire, che allo Stato siano più dannosi, che utili, e che alla Religione nessunissimo utile, o al più al più un utile, che poco importa, arrecchino, debbesi dar mano ad una seria riforma.

Prima di tutto debbono le Monache essere generalmente sciolte dai voti loro. Quelle, che per vero zelo di Dio, fra quattro mura imprigionate, e separate del tutto da questo Mondo, vogliono attender alle faccende della vita futura, debbono dichiararsi di nuovo, e i loro voti già fatti rinnovare. A quelle poi, che nella loro tenera età hanno, senza vera vocazione, per le insinuazioni delle Monache, dalle quali sono state in dozzina, o per gli allettamenti

de' Frati, o per lo duro comando de' loro barbari Genitori, vestito l'abito dell'Ordine, e malcontente vivono ivi la loro vita, debb'essere permesso di rientrar nel Secolo. Perocchè i voti, che senza una sufficiente persuasione sono stati fatti, o che dalla tirannia del Padre, e della Madre cacciata per forza, una povera creatura dovette fargli, non sono, secondo la natura, e proprietà dei voti leganti, nè validi, nè a Domeneddio accetti.

A quelle, che sono da capo rientrate nel Secolo, non solamente debb'essere permesso, ma rigorosamente comandato ancora di dover sinceramente palesare tutti gli usi del Convento, le pazzie, i delitti, e i falli al Vescovo, e al Giudice del Luogo; affinchè per lo avvenire si possa a tutt'i disordini, ed inconvenienti ovviare, prender le debite misure, delle salutifere ordinazioni fare, e i delitti nelle tenebre sconosciuti, e nascostamente commessi castigare.

Coteste Monache smonacate debbono portar da capo indietro quella facoltà, che avevano con esso loro nel Convento recata, affinchè queste creature, che in addietro erano ricche, non debbano, uscite del Convento, andar miseramente tappinando per lo Mondo, e restar impedite dal procacciarsi la sorte loro. Quì non puossi obbiettare, che il Convento abbiale tanto e tanto tem-

po.

po mantenute pasciute, e vestite, e che in conseguenza ei debba per tanti e tanti anni dalla loro facoltà poter detrarre la spesa della tavola, degli abiti, ed altre cose; perocchè una tal disgraziata persona ha servito il Convento, e i suoi Superiori, e soddisfatto ai doveri a lei addossati; tanto che ella si ha da se propria guadagnato il vitto, ed il vestito.

Secondo il numero delle Monache, che saranno ne' Conventi restate, può essere determinato il numero di quelle, che in tanto ci debbano ancor restare. Così, se ne resta la metà, l'altra metà di questi Conventi resterà cessata, e dal Principe in altre utili disposizioni impiegata.

Ma perchè in tal caso diversi Ordini di coteste Monache si raduneranno in uno stesso Convento, così esse tutte dovranno una stessa regola professare, e dovrassi loro dal Vescovo, secondo che lo richiederanno le circostanze, colla saputa previa del Principe, una nuova Regola prescrivere.

Se il numero delle Monache in questa guisa restate in Convento dovesse ancor essere tanto grande, allora il Principe potrà a posta sua proibire, che non venganvi ricevute nessune Novizze, ad intendimento di sminuire colla morte delle Monache il numero loro.

Benchè le Donne siano state da Dio

create per gli Uomini, benchè ogni Donna nel Mondo, quando non la si volesse anche maritare, possa così bene, come ne' Conventi l'eterna sua salute conseguire, e secondo questo punto di vista considerati tutt' i Conventi di Monache sembrino essere del tutto superflui, ed inutili: tuttavia io non trovo, che ben sia fatto l'abolirgli tutti. Ma essi debbono essere in ogni Paese ridotti ad un pochissimo numero, ed in una Metropoli non debbonsene, a farla lunga, e larga, tollerare niente più che due.

Quelle Monache, che servono le Donne ammalate, e che *Elisabettine* si chiamano, debbono in una Metropoli ben popolata due Monasteri avere, e potrebbesi con una sufficiente entrata formare il secondo Monastero delle Monache abolite. Ancora nelle piccole Città dovrebbe esser loro, come pure ai Fratelli della Misericordia, accordato un convenevole Monastero tra gli aboliti, colle necessarie suppellettili, ed il necessario mantenimento per un loro numero proporzionato.

Ora se il numero dei Conventi delle Monache, e il numero delle Monache sarà, secondo che pare al Principe, fissato, dovrassi con tutta serietà alla loro interna riforma metter mano.

Quello tra le vecchie Monache, che saranno restate ne' Conventi, dovranno, non altrimenti che i Frati, una fedel nota mandare

dare

dare al Giudice del Paese di tutt' i loro beni, capitali, ed entrate. In caso che si usasse alcuna frode, o tenessersi celati alcuni Capitali, od altre entrate, debbono le colpevoli, istessamente come si è detto de' Frati, essere, come ingannatrici del Principe discacciate dal Paese.

Conciossiachè le Monache, le quali serrate tra quattro mura sono, in virtù della loro Professione, interamente morte al Mondo, abbiano (cosa da far stordire più ancora, che non fa riguardo ai Frati) beni, dominj, sudditi, tribunali; tutti questi beni debbono essere dal Principe confiscati. Oltre i beni stabili debbono ancor essere esaminati i loro beni mobili, i capitali, e l' entrate, e parimente confiscati, bastando per le Monache, che sia loro somministrata una somma proporzionata per il loro conveniente mantenimento.

Perciocchè elleno, come donne, possono, da se stesse supplire a molti loro bisogni, come bianchir la tela, cucire, far calze, e vestiti, cucinare, lavare, e generalmente attendere ai bisogni domestici, e all' economia; non vuol essere accordato loro tanto danaro per il loro mantenimento, quanto si fa coi Frati. In questa maniera elleno, in vece di occuparsi, come hanno fatto fin quì, nell' ozio, ed in bagattellerie, si occuperanno in utili mestieri.

Prima d'ogn' altra cosa debbe per mezzo de' Vescovi esser fissata la futura loro maniera di vivere, e gli esercizj loro Religiosi, e rigorosissimamente proibite tutte le goffe, e ridicole usanze, come quella, quando fanno il loro pellegrinaggio, cominciando dalla cantina, e daglj ultimi appartamenti, scorrendo per tutti i corridori fino sotto i tetti.

L' Offizio, e le altre orazioni non le debbono esse più, come hanno fatto fin' ora, recitare in latino, ma in un tedesco, che intendano. Questa costumanza bestiale di parlar con Dio in una lingua, ch' elleno non intendono, vuol esser subito subito abolita.

Benchè non si voglia loro proibite nell' ore di ricreazione per un onesto trattenimento la musica, non debbesi però più permettere; ch' elleno facciano nelle loro Chiese nessuna musica nè istromentale, nè vocale, perchè ella non è cosa edificante, ma bensì ridicola, quando esse, come tante gatte, strillano insieme.

Nelle loro Chiese debbono celebrarsi due sole Messe al giorno, ad ognuna delle quali vi dovrà assistere la metà delle Monache. E solo le Domeniche, ed altre Feste vi si terrà una Messa solenne in Musica.

Sotto gravi pene debb' essere loro proibita qualunque pratica coi Frati; costoro non dovranno neppur avvicinarsi al parlato-

jo, e molto manco 'entrare nelle camere proprie delle Monache.

I loro Confessori gli debbe scegliere il Vescovo; ma anche questi tali non debbono, oltre l'amministrazione de' Sacramenti, nessuna pratica avere colle Monache. Il Confessionale debb' essere nella Chiesa, e le Monache debbono da una ferrata del Convento confessarsi; tanto che il Confessore non entri mai nell'interno del Chiostro fuorchè in caso, che debba la confession ascoltare di qualche Monaca gravemente ammalata, e comunicarla. Così pure in genere nessun Uomo, dal Confessore, e Medico in poi ne' casi di grave malattia, non dovrà sotto gravi pene entrare nell' interno dei Conventi di Monache, fuorchè in occasione di visita del Vescovo, e del suo Vicario, o in certi casi, che il Principe vi spedisca qualche suoi Commissarj.

I Vescovi debbono parte in persona loro propria, parte per via de' loro Vicarj visitar a certi tempi i Conventi, inchiedere ogni Monaca separatamente, ed in secreto, esaminar, e comporre le querele avanti loro portate, gastigare le malvagità, e procacciar tutto il sollievo all' innocenza oppressa. A questa esamina debbe ogni Monaca, dall'infima fin alla superiora, separatamente comparire, e nessuna, per qualunque pretesto, che si voglia, ardirà esentarsi.

Se l'una, o l'altra Monaca non comparirà, e sarà allegata alcuna malattia, il Vescovo, ed il suo Vicario debbe ben informarsi; e se ciò sia vero, affinchè sotto un pretesto sì fatto qualche povera innocente non venga in qualche buco sepolcrale, o con qualche terribile arresto straziata, e sottratta all' esame.

Parimente dai Giudici del Luogo debbono venir a certi, ma indeterminati tempi visitati i Conventi, ed ogni Monaca separatamente venir ascoltata. In questa guisa si può a molte malvagità, e persecuzioni dell' innocenza oppressa metter riparo, e ad un mondo di disordini ovviare.

A queste esamine, dove ogni Monaca vien separatamente inchiesta, vogliono esser trascelte due differenti stanze; una, dove ogni Monaca da una ferrata a foggia di quelle de' parlatoj, ma in guisa però, che da nessuna Monaca, che stia ad ascoltare, non possa essere ispiata, produca le sue lagnanze, l'altra dove si trovino i Commissarj del Principe.

Siccome dai Frati non potrassi mai in avvenire accettare nè ammettere, senza il previo esame, e licenza del Principe, in nessun Convento nessun Candidato; così non potrà neppure alcuna Candidata, senza l' approvazione del Principe, entrare in nessun Convento di Monache. Nell' esame della Candi-

di-

didata ci vuole un particolar rigore, e circospezione, a fin che una sì fatta persona per tema de' Genitori non tenga celata la vera sua inclinazione, e solo all' apparenza esterna dimostri un' inclinazione per la vita monacale. Ancora l' approvazione del Principe non vuol essere così facilmente data, e sì nei maschi, che nelle femmine vuolsi sperimentar la costanza.

Riguardo ai beni, l' eredità, e i lasciati delle Candidate sì userà la stessa regola, ch' è stata detta di sopra in ordine ai Frati.

Che ai Frati debbano essere levate tutte le parrocchie; e gl' impieghi parrocchiali, ed essi rimandati ai loro Conventi, si è già fatta di sopra menzione. Egli è dunque da disporre, che le parrocchie, le quali parte sono state intieramente provvedute di Frati, parte sono per via di costoro, con ascoltar confessioni, predicare, visitar gl' infermi, assister ai moribondi, state servite, vengano di un sufficiente numero di valenti Preti secolari provvedute.

Nella maggior parte de' luoghi non è per la cura dell' anime maggior numero di Preti secolari richiesto, che quello ch' è inaddietro stato quello de' Frati. In altri luoghi ci era fin adesso solamente un Parroco, ed un Vicario, le quali due persone, conciossiachè non vengano più dai Frati assi-

sti-

ſtite, potrebbero eſſer troppo poche per eſſer al caſo di attendere, come ſi conviene, alla cura dell'anime.

Prima di tutto nel regolamento delle Parrocchie debbonſi eſaminare l'entrate parrocchiali. Si troverà, che nella maggior parte delle Parrocchie l'entrate ſono, per amor delle Taſſe troppo ſpropoſitatamente innalzate, molto grandi, e che colla ſeſta o quarta parte di quelle ſi può avere il ſufficiente numero di Preti, e il loro oneſto mantenimento.

Le tanto sbardellate Taſſe dei mortorj, dei matrimonj, delle fedi dei batteſimi, e delle morti ſono ai Cittadini un aggravio non leggero, e però i Parochi radunano col danaro ſpeſſe volte con tanta fatica dei loro Parrocchiani acquiſtato delle ricchezze. Non è ella una coſa fuor d'ordine, che per una fede di batteſimo, o di morte, le cui cedole ſono per lo più già ſtampate, il cui originale in iſtampa non vien a coſtare niente più, che due quattrini, dove ſi ſcrivono dentro ſolamente alcune parole, e poi dal Paroco vengono ſottoſcritte, ſi debba pagare un fiorino, e trenta carantani, ſenza computarvi il ſigillo del Principe, che importa inoltre cinque groſſi? Non ſarebbe ſufficientemente alta la Taſſa, ſe inſieme col ſigillo del Principe per un tal atteſtato di batteſimo, o di morte ſi pagaſſe un Fiorino?

rino? Il Sagreſtano avrebbe per un pezzo di carta, che coſta un mezzo carantano, ſu cui egli ſolo ha da ſcrivere alcune parole, cinque groſſi, ed il Paroco per la ſottoſcrizione ed il ſigillo dieci groſſi! e così della moderazione delle altre Taſſe.

Secondo le Taſſe abbaſſate vuol eſſere eſaminata l'annua entrata dei Parochi; baſta ſolo ſcorrere i loro Protocolli parocchiali di alcuni anni, e troveraſſi, che ancor ſenza l'entrate, che non vi ſi ſcrivono, che più che il ſufficiente numero di Preti poſſono molto ben vivere, e che ancora il Paroco può ſempre annualmente alcuna coſa riſparmiare.

Ci ſono inoltre Parrocchie, le quali fin quì ſono ſempre ſtate provvedute di Preti ſecolari, e che hanno parecchj migliaja di Fiorini d'entrata, comecchè non abbiano al più al più biſogno, che di due Cappellani. Da queſte troppo ſperticate entrate ſi può levarne una parte, e darla ad una Parrocchia povera, benchè non ſe ne poſſa trovar neſſuna veramente povera, dove il Parroco non abbia la ſua ſufficiente entrata.

Ella è in realtà una coſa da far ſtrabiliare, e da dar da ſoſpettare, come i più celebri così detti Santuarj, dove i più ricchi teſori, offerte di oro e d'argento, ed infinite tavolette di miracoli ſi veggono, ſiano

siano dalla loro origine stati di Religiosi, è per la maggior parte di Frati provveduti; e che nelle Chiese Parrocchiali dai Preti secolari non si ritrovino di sì fatte cose; senza dubbio, perchè i Preti secolari non si sarebbero mai di quegli artificj serviti, che i Frati inventarono, per uccellare, col racconto, e rappresentazione di falsi, ed inventati miracoli, in cotesti Santuarj la gente, e con ciò fargli in alta stima salire.

E' si debbe dunque il governo di questi Santuarj ai Preti secolari consegnare, e i Frati, che vi si ritrovano o disfargli tutti, e sostituirvi Preti secolari, o pure, s'è fattibile, e se ecci là una Parrocchia, che tiri sufficienti entrate, lasciarvi bensì i Frati, ma per vivere soli nei loro Conventi, senza che si debbano più in così fatte faccende intrigare.

Tutte le offerte, e le tavole votive debbono essere levate via, e dal Vescovo, e dai Commissarj del Dicasterio essere accuratamente esaminati i miracoli. Quelli, che saranno ratificati, come veri miracoli, dovrassi alla Gente, secondo la vera loro costituzione, fargli palesi; degli altri favolosi racconti de' Frati, che in addietro governavano tali luoghi, non dovranno in avvenire fare nessuna menzione, nè alcuna memoria di quelli lasciarvi.

Que' miracoli, che dopo questo rego-

la-

lamento si faranno sentire, dovranno essere dal Vescovo, e dai regj Commissarj rigorosamente esaminati, e scandagliati; e se saranno, come miracoli, riconosciuti, saranno confermati, e se nò, rigettati, e a coloro, che tali storielle hanno quali miracoli, in vigor della natura di un vero miracolo, commendate, primieramente sarà data una chiara idea del miracolo, poscia, intorno ai miracoli da loro pretesi, e non trovati veri, sarà loro, con pene ecclesiastiche, e temporali imposto silenzio.

A tali esami converrebbe ancora ammettere i nostri *diletti*, *acciecati*, e *traviati* Avversarj in materia di Fede, a fin di persuadergli, ch' essi non possono con ragion farci diversi rimproveri. Un amorevol procedere, la conversazione, e la persuasione ridurrà molta gente sulla strada dritta, la quale per via di una malvagia severità, ed una persecuzione ingiusta diventa solamente troppo ostinata.

Conciossiachè in questa maniera resta ai soli Preti secolari, e Parochi affidata, ed abbandonata la cura delle anime, e l' istruzion del Popolo; e' debbe loro essere colla più grand' efficacia inculcato d' insegnare, secondo i veri, e non secondo i frateschi principj, la dottrina di Gesù Cristo, di predicare contro gli stessi errori, le superstizioni, e gli abusi, che furono al Popolo dai

Fra-

Frati istillati, di mondare le pecore loro dalla rogna delle false dottrine de' Frati, e di attendere con tutto lo sforzo alla istruzion fondamentale della Gioventù, e alla cristiana sua educazione.

Quì appartiene ancora l'istruzione intorno alle Indulgenze, soprattutto riguardo alla famosa Indulgenza della Porzioncola de' Cappuccini; de' Francescani, e de' Minoriti, di cui ne fanno essi tanto capitale, e la gente hanno tanta credenza; ch'ella sia la migliore e la più principale, che un' altra Indulgenza plenaria, che si possa in tutto l'anno nelle Case di Dio tutte le Domeniche, e le Feste acquistare. L'istruzione intorno al Rosario, allo Scapolare, a diverse Benedizioni dei Frati, ai loro Suffumigj, Olii, Agnus Dei, e altre tattere, delle quali la gente non sa cosa si creda, ed istruita questa dai Frati ne fa superstiziosamente uso in ogni disgrazia, ed accidente.

Ma ai Preti secolari, ed ai Parochi stessi vuolsi efficacemente inculcare, ch' eglino stessi nè per malattìe, nè per malìe dispensino, o adoperino, sotto irremissibili pene, sì fatte cose tra i loro Parrocchiani.

Ancora ai Parrocchi vuol essere ordinato, d'istillare, giusta i principj della cattolica Fede, ai loro Parrocchiani la tolleranza, ed un'amorevole condotta verso i nostri Av-